

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241

CAPO I – Principi generali

ARTICOLO 1 - finalità

Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche (di seguito denominata Camera di Commercio) si attiene, in via generale, per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.

La Camera di Commercio, a norma della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificato dal Decreto legislativo n.219 del 25 novembre 2016, ed in conformità agli indirizzi statutari, svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale regionale – sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione – **funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese**, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del citato D.Lgs.n.219/2016 la Camera di Commercio svolge, tra le altre, funzioni relative a:

- sostegno alla competitività delle imprese e del territorio tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, nei limiti previsti dalla lettera d) del medesimo articolo;
- valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, secondo quanto previsto dalla lettera e);
- attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea, negli ambiti previsti dalla lettera g) (digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti, supporto al placement e all'orientamento e risoluzione alternativa delle controversie);
- altre funzioni attribuite da norme, regolamenti, direttive, eccetera.

A tali fini, l'ente camerale inserisce annualmente nella propria Relazione Previsionale e Programmatica e nel Preventivo Economico un programma di interventi per lo sviluppo economico che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, nel sostegno finanziario (con ogni modalità) di iniziative promozionali svolte a cura di soggetti terzi, pubblici o privati, coerenti con i propri obiettivi strategici e con i contenuti della propria programmazione, nonché mediante la concessione di aiuti diretti alle piccole e medie imprese (o a loro consorzi e aggregazioni) nel rispetto della normativa comunitaria.

L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico territoriale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;

- b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo;
- c) preferire le iniziative caratterizzate da intersettorialità e che siano impostate in collaborazione con le Associazioni di categoria o con enti pubblici, escludendo le iniziative che abbiano interesse meramente interno di associazioni o enti e che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati;
- d) favorire le iniziative coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Programma Pluriennale della Camera di Commercio;
- e) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
- f) sostenere iniziative tendenzialmente di livello regionale (nonché di livello superiore) le cui caratteristiche siano, comunque, tali da determinare riflessi positivi sull'economia regionale o su sue componenti significative da un punto di vista territoriale o settoriale;
- g) sostenere iniziative di carattere eminentemente economico; nonché di carattere informativo, culturale, sportivo o sociale quando vi siano evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o su suoi aspetti o componenti.

Sono espressamente **esclusi** dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative e i progetti:

- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- b) gestiti da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) già realizzati, nell'anno di competenza, secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell'aiuto, salvo diverse disposizioni motivate, in via eccezionale, dalla particolare natura dell'iniziativa o da peculiari esigenze organizzative o gestionali, o in occasione di crisi straordinarie;
- d) per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
- e) di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implicino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse.

ARTICOLO 2 – Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari di contributi, sussidi, agevolazioni o altri vantaggi economici di qualunque genere attribuiti dalla Camera di Commercio delle Marche le seguenti categorie di soggetti:

- a) **enti di diritto pubblico ed altri organismi di diritto pubblico** per progetti ed iniziative in tema di valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, intendendosi con ciò anche la valorizzazione del patrimonio costituito dalle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, dalle eccellenze enogastronomiche e dalle produzioni manifatturiere tradizionali, artistiche e di qualità, dal patrimonio ambientale e dal patrimonio culturale immateriale in genere;
- b) **istituti scolastici, Università, Enti di formazione, Istituzioni dell'alta formazione AFAM riconosciute dal M.I.U.R. ed altri soggetti pubblici e privati competenti** per progetti ed iniziative in tema di **orientamento al lavoro e alle professioni** da realizzare in collaborazione, ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 della Legge n.580 del 1993 e successive modifiche;

- c) enti, società, consorzi ed altri organismi, anche privati, partecipati dalla Camera di Commercio per progetti ed iniziative condivisi e coerenti con le finalità di cui ai principi generali e con le priorità programmatiche dell'ente;
- d) le **associazioni** e i soggetti di diritto privato comunque denominati **portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali e dei consumatori** della regione Marche (costituite ed operanti da almeno 3 anni nel territorio regionale, purché rappresentate nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio delle Marche, anche mediante apparentamento, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.580/1993, come modificato dal D.Lgs. n.23/2010, e del D.M. n.155/2011) o loro società di servizi o consorzi, purché partecipati almeno nella misura del 75% dalle medesime associazioni o da altri soggetti di loro emanazione, secondo modalità di intervento da regolamentare attraverso appositi avvisi pubblici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1; salvo l'individuazione di finalità o obiettivi specifici individuati dai medesimi avvisi pubblici ed in linea con le priorità programmatiche individuate annualmente nella Relazione Previsionale e Programmatica;
- e) le singole imprese possono beneficiare di contributi esclusivamente mediante la partecipazione a specifiche iniziative, promosse dall'ente camerale per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, secondo modalità di intervento da regolamentare attraverso appositi bandi o avvisi pubblici;
- f) associazioni, fondazioni ed altri organismi anche di diritto privato, non aventi finalità di lucro e che perseguano scopi statutari coerenti con le finalità istituzionali della Camera di Commercio, per la realizzazione di attività ed iniziative di comune interesse volte alla valorizzazione del territorio e delle imprese, da disciplinare sulla base di convenzioni o accordi.

2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi, a qualsiasi titolo concessi:

- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegati;
- b) i mass media.

ARTICOLO 3 – Inserimento nel piano promozionale delle iniziative

I singoli provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione di contributi o l'approvazione di bandi e avvisi pubblici relativi a contributi per specifiche finalità, dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nei documenti programmatici dell'ente, ovvero la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Preventivo Economico, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario e le risorse destinate per ciascuno; tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica comunitaria, nazionale e regionale e degli obiettivi strategici della Camera di Commercio inseriti nel Programma Pluriennale.

Per ciascuna delle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, l'ente individua gli interventi economici da porre in essere a loro favore determinando le priorità programmatiche e gli obiettivi specifici da perseguire, anche mediante appositi bandi o avvisi pubblici e predisponendo adeguate risorse finanziarie; ciò ai fini dell'inserimento degli interventi negli atti di programmazione economico finanziaria.

CAPO II - contributi diretti alle imprese

ARTICOLO 4 – Regime di concessione

Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico previsto dalle presenti disposizioni configuri un aiuto di Stato ed esso non goda di esenzione dalla notifica alla Commissione Europea ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria espressamente recepito dalla Camera di Commercio delle Marche, lo stesso è concesso in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE *“si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.”* La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica, pertanto un gruppo d'impresе collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma “de minimis”.

In particolare si applicano i seguenti principi:

- a) per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti “de minimis” di cui al Reg. UE N. 1407/2013 e agli aiuti “de minimis” per il settore agricolo di cui al Reg. UE N. 1408/2013 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tale regolamento, mediante regimi di aiuto approvati dagli organi camerali;
- b) per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. UE N. 1407/2013 e dal Reg. UE N. 1408/2013, le agevolazioni dovranno far riferimento ad altri regimi di aiuto regolarmente comunicati alla Commissione Europea o notificati ed approvati da quest'ultima.

In assenza di una copertura normativa preesistente le regolamentazioni che si intende adottare dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest'ultima prima dell'attivazione dell'aiuto. Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative.

Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai citati regolamento europei, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Le presenti disposizioni non si applicano ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera di Commercio, alle quote associative o contributi annuali dovuti alle associazioni o altri organismi partecipati dalla stessa Camera nonché ai protocolli d'intesa e/o alle convenzioni siglati dall'Ente camerale.

ARTICOLO 5 – condizioni di ammissibilità

In via generale, salvo specifiche disposizioni previste dai bandi o avvisi pubblici, sono ammesse ai contributi dell'ente camerale le imprese che rispondano ai seguenti requisiti:

1. rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI) di cui all'Allegato I al Regolamento n° 651/2014 della Commissione Europea;
2. abbiano sede legale e/o unità locale nella regione Marche;
3. siano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla stessa, fatta salva la possibilità di regolarizzazione. Ove in sede di esame dell'istanza si riscontrino irregolarità per una o più delle 5 annualità precedenti (all'anno in cui è stata presentata l'istanza), è ammessa la **regolarizzazione** entro 10 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione via PEC inviata dall'ufficio competente, mediante pagamento dei tributi dovuti e relativi interessi maturati. In caso di mancata completa regolarizzazione nel suddetto termine l'istanza è considerata inammissibile. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad **€ 5,00**;
4. abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nei casi previsti dalla normativa antimafia. I soggetti sottoposti ad una eventuale verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
5. non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le "imprese in difficoltà" così come definite ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE, oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007;
6. siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi (**DURC regolare**) e con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
7. non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012.

I principi di cui al presente articolo si applicano anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio o dalle sue Aziende Speciali.

CAPO III – Partecipazione ad iniziative di terzi e collaborazioni

ARTICOLO 6 – Contributi, sovvenzioni, sussidi ed altre forme di compartecipazione ad iniziative promosse e realizzate da soggetti terzi

La Camera di Commercio persegue le proprie finalità anche mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altre forme di compartecipazione per la realizzazione di iniziative promosse e realizzate dai soggetti terzi, pubblici o privati, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, lettere dalla a) alla d).

La concessione di tali benefici dovrà avvenire secondo modalità di intervento da regolamentare attraverso appositi bandi, avvisi pubblici e altre decisioni da parte della

Giunta, adottati ai sensi dell'articolo 12 della Legge n.241/1990 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza, e sulla base della Relazione Previsionale e Programmatica e del Preventivo Economico; documenti nei quali sono individuati gli interventi economici da porre in essere a favore delle diverse categorie di beneficiari, le priorità programmatiche e gli obiettivi specifici da perseguire e la predisposizione di adeguate risorse finanziarie.

I soggetti di cui al presente articolo, al fine di ottenere i benefici, debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio secondo le modalità ed i termini previsti dai suddetti bandi, avvisi pubblici, e altre decisioni da parte della Giunta. In via generale, salvo ulteriori o specifiche disposizioni, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono contenere:

- a) generalità, ragione sociale, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale ed, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzia, in particolare, tra le entrate, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o compartecipazione di privati, nonché eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
- d) l'indicazione delle modalità con le quali verrà data adeguata visibilità all'intervento camerale;
- e) l'eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

L'illustrazione di quanto sopra potrà avvenire anche mediante la compilazione di modulistica predisposta dagli uffici camerale.

ARTICOLO 7 – spese ammissibili

Sono ammissibili solamente le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) ed intestate al soggetto richiedente nonché beneficiario del contributo, o a società ed altri soggetti da questi controllato.

Sono ammissibili altresì:

- a) le spese del personale del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa e le spese generali (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, ecc) fino ad un massimo del **70%** della spesa complessiva documentata ed ammissibile purché documentate con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante o con altre modalità previste dagli interventi specifici;
- b) le spese per eventuali contratti a tempo determinato e per le altre tipologie contrattuali; di lavoro flessibile consentite dalla normativa vigente, espressamente stipulati per la realizzazione del progetto o iniziativa, per le quali il beneficiario possa presentare documentazione comprovante la connessione con le attività realizzate e gli oneri sostenuti;

Non sono ammissibili:

- a) le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo, salvo quanto previsto dall'art.1, ultimo capoverso, lettera c);
- b) le spese non documentabili e spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.);
- c) spese relative sia all'affitto dei locali che all'attività svolta da personale dipendente di società di servizio ed altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del beneficiario dei contributi;
- d) costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature (acquisto computers, telefoni, fax, stampanti, gazebo, stand, restauri e ristrutturazioni, ecc.);
- e) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili; ovvero quando il progetto o iniziativa si configuri come un'attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa.

ARTICOLO 8 - entità dei contributi

L'entità del contributo camerale viene determinata dalla Giunta camerale in relazione a ciascun intervento disciplinato da apposito bando o avviso pubblico, in considerazione della coerenza delle iniziative con i principi generali, con i programmi pluriennali e annuali d'intervento e tenuto conto delle risorse a disposizione, fino ad un importo comunque **non superiore al 70% delle spese ammissibili indicate a preventivo**.

Qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico configuri un aiuto di Stato l'importo concesso non potrà comunque superare il massimale di aiuto previsto dal regime di aiuto applicato.

L'intervento camerale non può in nessun caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifici tale circostanza, l'importo concedibile non può superare la differenza tra spese effettivamente sostenute ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite.

In relazione alle specifiche finalità di ciascun intervento si può, altresì, prevedere la cumulabilità del contributo camerale con altri contributi pubblici o entrate sino ad un tetto massimo stabilito in percentuale rispetto alla spesa ammissibile ovvero la determinazione del contributo in misura non superiore al **70%** (la differenza tra le spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa e le entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite).

Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, l'intervento camerale viene riproporzionato.

ARTICOLO 9 - provvedimenti di concessione, liquidazione e controlli

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di cui al presente regolamento è, di regola, determinata con provvedimento motivato del dirigente dell'Area di competenza o del Segretario Generale a seguito del completamento del procedimento istruttorio in osservanza dei criteri e delle modalità previste dai relativi bandi o avvisi pubblici, eventualmente ricorrendo - qualora sia necessario o opportuno al fine di valutazioni comparative e/o di merito delle iniziative - a Commissioni collegiali di valutazione composte da tecnici o esperti.

Il dispositivo dei provvedimenti deve indicare necessariamente:

- a) l'importo del contributo;
- b) il soggetto beneficiario;
- c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione nei termini previsti della documentazione consuntiva attestante il perseguimento dei risultati attesi e l'effettivo sostenimento delle spese;
- d) eventuali altre condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione.

La liquidazione dei contributi viene disposta dal Dirigente competente a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario nei termini previsti della documentazione consuntiva che, salvo specifiche disposizioni, deve comprendere:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
- c) elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti stessi (qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di spesa potrà essere sostituita dal solo rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante o da pari competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti);
- d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- e) documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;
- f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Qualora dal consuntivo risulti una spesa inferiore od una entrata superiore a quanto risultante nel preventivo il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In ogni caso, esso potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite.

Salvo casi adeguatamente giustificati, l'importo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo o al di sotto di eventuali soglie minime previste dagli interventi specifici, pena la revoca del contributo stesso. Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o inefficace rispetto agli obiettivi attesi) l'ente si riserva di adottare le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo. L'Ente si riserva - in ogni caso - la più ampia facoltà di accertamento e controllo dell'esecuzione e della gestione delle iniziative ammesse al contributo e potrà revocare il contributo medesimo in qualsiasi momento, al verificarsi di condizioni non compatibili con gli scopi per i quali il contributo è stato accordato. Il contributo sarà, altresì, revocato qualora non venga dato adeguato risalto alla partecipazione camerale.

ARTICOLO 10 – Accordi con Pubbliche Amministrazioni e convenzioni

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Camera di Commercio può stipulare Accordi con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.241/1990, ed altri organismi di diritto pubblico per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, che possono comportare anche la compartecipazione agli oneri connessi alla loro realizzazione o l'attribuzione, a tale scopo, di contributi, benefici o altri vantaggi economici agli altri soggetti partecipanti all'accordo. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, i principi generali del presente regolamento.

La sottoscrizione di tali Accordi e l'eventuale assunzione di impegni di ordine finanziario sono disposti con provvedimento della Giunta Camerale assunto sulla base della coerenza con i propri obiettivi strategici e con i contenuti della programmazione.

CAPO IV – altre disposizioni

ARTICOLO 11 - Adeguamento alle disposizioni del D.P.R. N. 254 del 2/11/2005

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.254/2005, la gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale ed il bilancio di esercizio è redatto secondo il principio della competenza economica. I contributi concessi devono riferirsi, di norma, ad iniziative realizzate nel corso dell'esercizio di competenza. A seguito della deliberazione di concessione di contributo viene disposto l'utilizzo delle somme necessarie, ai sensi dell'art 13 del D.P.R. n.254/2005.